Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 3 settembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1968, n. **929.**

Classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio delle Valli di Lanzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la relazione illustrativa del Consiglio delle Valli di Lanzo e la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Torino in data 21 luglio 1965, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana delle Valli di Lanzo della superficie di ha. 64.043 ricadente nella provincia di Torino;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio delle Valli di Lanzo, in provincia di Torino, esteso per circa ha. 64.043, il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che — vistata dal Ministro proponente — forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1968

SARAGAT

RESTIVO — COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 105. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **930.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 106. — Il secondo comma, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne, annessa alla facoltà di lettere e filosofia, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Vi si possono iscrivere i laureati in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne, nonchè i laureati in lettere che si siano laureati con una tesi di letteratura o filologia straniera moderna ».

Art. 39. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica (indirizzo generale, didattico e applicativo) sono aggiunti quelli di:

54) Elettronica quantistica;
55) Algebra.

Art. 42. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti:

Indirizzo generale (Tab. A)
17) Calcoli numerici e grafici

Indirizzo didattico (Tab. A)
15) Geometria superiore

Indirizzo applicativo (Tab. A)
17) Geometria superiore;
18) Ricerca operativa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 93. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1968, n. **931.**

Mutamento della denominazione del comune di Cibiana in quello di « Cibiana di Cadore ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Cibiana (Belluno) in data 13 gennaio 1968, n. 7, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del comune stesso sia mutata in quella di « Cibiana di Cadore »;

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Belluno in data 2 maggio 1968, n. 19/505, con la quale detto consesso ha espresso il richiesto parere;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Cibiana, in provincia di Belluno, è mutata in quella di « Cibiana di Cadore ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1968

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 107. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1968, n. **932.**

Mutamento della denominazione del comune di Gaverina in quello di « Gaverina Terme ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Gaverina (Bergamo) in data 26 novembre 1965, n. 65, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del comune stesso sia mutata in quella di « Gaverina Terme »;

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Bergamo in data 9 maggio 1967, n. 45, con la quale detto consesso ha espresso il richiesto parere;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Gaverina, in provincia di Bergamo, è mutata in quella di « Gaverina Terme ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1968

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 106. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. **933.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 86. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di « Terapia medica sistematica », « Ematologia » e « Fisiopatologia respiratoria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 108. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. **934.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 259 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di preparazione per tecnici fisiocinesiterapisti (scuola diretta a fini speciali).

Scuola di preparazione per tecnici fisiocinesiterapisti
(scuola diretta a fini speciali)

Art. 260. — E' istituita presso l'istituto di clinica ortopedica dell'Università di Pavia ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, una « Scuola di preparazione per tecnici fisiocinesiterapisti », che ha lo scopo di preparare adeguatamente personale tecnico qualificato alla terapia del movimento e alle tecniche fisioterapiche per l'abilitazione alla professione di fisioterapista. La scuola ha indirizzo teorico-pratico.

Art. 261. — La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici fisiocinesiterapisti è di due anni accademici. E' titolo di ammissione il diploma di scuola media unica ed equipollente, il diploma di avviamento professionale, commerciale o industriale o agrario o ad altro indirizzo, e il diploma di infermiera professionale.

Art. 262. — Al primo anno di scuola si accede previo esame di cultura generale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della scuola stessa. L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno, in un giorno stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.

Art. 263. — Il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni anno viene fissato in 20.

Art. 264. — Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di clinica ortopedica dell'Università di Pavia. La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti fra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli aiuti e gli assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o di altra facoltà dell'ateneo o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.

Art. 265. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*

Anatomia e fisiologia dell'apparato locomotore
Elementi di patologia dell'apparato locomotore (biennale)
Elementi di traumatologia
Elementi di psicologia
Massoterapia
Termoterapia

2° *Anno*

Elementi di patologia dell'apparato locomotore (biennale)
Idroterapia e balneoterapia
Fangoterapia e crenoterapia
Elio-climatoterapia
Elettroterapia

Terapia radiante
Ginnastica medica
Rieducazione motoria
Riabilitazione del motuleso, terapia di occupazione
Ergoterapia.

Art. 266. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo della frequenza del reparto di fisiocinesiterapia della clinica ortopedica per la durata di 2 anni, compiendo anche un tirocinio pratico nelle varie sezioni del reparto.

Art. 267. — I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola ed approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. La sorveglianza degli iscritti per quanto riguarda la loro attività pratica spetta al direttore della scuola. Assenze ingiustificate comportano l'esclusione dal corso.

Art. 268. — Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma, gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti e aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.

Art. 269. — Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni sono composte di tre membri, dal professore ufficiale della materia, presidente; da un professore ufficiale di materia affine e da un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.

Art. 270. — L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso e in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri scelti fra i docenti della scuola, nominata dal preside di facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola; ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta una idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di « tecnico fisiocinesiterapista ».

Art. 271. — Gli iscritti sono tenuti annualmente al pagamento delle seguenti tasse, soprattasse e contributi:

Tassa di immatricolazione (da versare una volta sola)	L.	2.000
Tassa annuale di iscrizione	»	5.000
Soprattassa annuale di esame	»	3.000
Contributi di laboratorio	»	30.000
Tassa erariale di diploma	»	3.000
Libretto e tessera	»	2.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 104. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1968, n. 935.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Dottor Alberto Pirelli », con sede in Milano.

N. 935. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione « Dottor Alberto Pirelli », con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 102. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1968

Concessione alla società Aerolinee Itavia di servizi di trasporto aereo di linea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 776 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, in base alla quale l'Ispettorato generale dell'aviazione civile ha assunto la denominazione di Direzione generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1719 con il quale sono stati istituiti e concessi alla società per azioni Aerolinee Itavia servizi di trasporto aereo di linea e con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione n. 338 di repertorio del 22 ottobre 1965, stipulata tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la predetta società per la concessione in esercizio dei servizi stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 1968 con il quale la società Alitalia - Linee aeree italiane è stata dichiarata decaduta dalla concessione di servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte Bologna-Monaco e vv. e Forlì-Monaco e vv.;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per le poste e le telecomunicazioni e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco, unito al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'esercizio dei servizi di cui al precedente art. 1 viene concesso alla società per azioni Aerolinee Itavia, con sede in Roma, via Sicilia n. 66.

La società concessionaria non può cedere nè in tutto nè in parte i servizi assunti senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 3.

In forza della presente concessione, la società per azioni Aerolinee Itavia è abilitata ad esercire sui servizi istituiti ai sensi del precedente art. 1, i traffici aerei regolari di passeggeri, posta e merci, o di sole merci e posta, sia nell'interno del territorio nazionale che tra il territorio nazionale e territori di altri Stati.

Art. 4.

Sono di pubblico interesse le opere necessarie all'impianto ed all'esercizio dei servizi dati in concessione.

Art. 5.

La concessione dei servizi di cui al precedente articolo 1 avrà inizio dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e termine sotto la stessa data di scadenza della concessione dei servizi di trasporto aereo di linea istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1719 di cui alle premesse.

Art. 6.

E' approvato e reso esecutivo l'atto addizionale n. 1060 di repertorio in data 18 aprile 1968 alla convenzione n. 338 di repertorio del 22 ottobre 1965, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, sopra richiamato.

Art. 7.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1968

SARAGAT

SCALFARO — FANFANI — PRETI — COLOMBO — TREMELLONI — SPAGNOLLI — TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1968
Registro n. 9 Trasporti, foglio n. 223

ELENCO DELLE ROTTE DEI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA

Rotte nazionali

12. Forlì-Treviso e vv.
13. Bologna-Genova e vv.
14. Bologna-Torino e vv.
15. Bologna-Venezia e vv.
16. Ancona-Genova e vv.
17. Crotone-Lecce-Roma e vv.
18. Lecce-Foggia-Pescara e vv.
19. Roma-Salerno e vv.
20. Salerno-Crotone e vv.

Rotte internazionali

1. Bologna-Nizza e vv.
2. Torino-Ginevra e vv.
3. Milano-Basilea e vv.
4. Lecce-Corfù e vv.
5. Lecce-Atene e vv.
6. Bologna-Monaco e vv. (con eventuale scalo tecnico su Treviso).
7. Forlì-Monaco e vv. (con eventuale scalo tecnico su Treviso).

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
SCALFARO

(8197)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgia.

Relazione illustrativa

Dopo le elezioni del 22 novembre 1964 per il rinnovo del consiglio comunale di Borgia questo risultò composto di vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, singolarmente privi di una maggioranza decisiva.

Fu tuttavia possibile, allora, costituire, sia pure a fatica, una giunta eterogenea; che riuscì ad assicurare l'amministrazione del comune fino al novembre 1967, quando 7 consiglieri presentarono una proposta di revoca dalla carica nei confronti del sindaco, il quale, dopo aver a lungo ostacolato in tutti i modi l'iniziativa, rassegnò le dimissioni, di cui il consiglio prese atto il 15 marzo c.a.

Ovviamente la crisi conseguente a tali fatti si è ripercossa sulla funzionalità dell'amministrazione che è rimasta, di fatto, paralizzata, da quel momento, nella sua attività.

Per l'elezione del nuovo sindaco il consiglio comunale ha tenute tre sedute in data 26 marzo, 3 e 13 aprile 1968, ma tutte con esito negativo, sicchè il prefetto, in vista della quarta seduta fissata per il 22 aprile ultimo scorso, ha ritenuto opportuno invitare formalmente i consiglieri a ricercare un accordo che consentisse il superamento della crisi in atto.

Peraltro, anche quest'ultima seduta è andata deserta, e così pure quella successiva del 13 maggio, ad onta di un nuovo, formale richiamo del prefetto, con esplicito riferimento all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Il prefetto, allora, allo scopo di porre il consiglio comunale di Borgia inequivocabilmente di fronte alle sue responsabilità, ne ha disposto d'ufficio due ulteriori convocazioni con decreto del 17 maggio u.s., notificato a tutti i consiglieri unitamente ad una lettera contenente l'espressa diffida a provvedere alla elezione del sindaco a scanso del provvedimento di rigore previsto dal citato art. 323.

Neppure tale estremo tentativo ha avuto, però, esito in quanto entrambe le sedute, fissate per il 27 e il 31 maggio u.s., sono andate, ancora una volta, deserte.

Considerato, pertanto, che la mancata elezione del sindaco si traduce nella palese impossibilità da parte del consiglio comunale di Borgia di assicurare uno stabile ed efficiente governo del civico ente, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, ai sensi della menzionata norma.

Attesa la prolungata carenza di quella civica rappresentanza, nonostante i richiami e la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 giugno 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borgia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del dott. Federico De Marinis.

Roma, addì 13 agosto 1968

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il consiglio comunale di Borgia (Catanzaro) non ha provveduto ad eleggere il nuovo sindaco in sostituzione del precedente titolare dimissionario, negligendo così un perciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 giugno 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Borgia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Federico De Marinis, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1968

SARAGAT

RESTIVO

(8175)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1968

Tariffe orarie per le prestazioni dei veterinari incaricati del servizio di vigilanza e di ispezione nei macelli privati, nei laboratori di sezionamento e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate autorizzati ad esportare all'estero.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701;

Ravvisata la necessità di stabilire le tariffe per la retribuzione delle prestazioni dei veterinari non dipendenti dall'amministrazione dello Stato, incaricati della vigilanza e dell'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati, nei laboratori di sezionamento e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate autorizzati ad esportare all'estero;

Tenuta presente l'entità media delle prestazioni tecniche che, in aderenza alle norme vigenti e secondo le recenti acquisizioni un veterinario può espletare nell'unità oraria di tempo;

Decreta:

Le prestazioni dei veterinari, non dipendenti dall'amministrazione dello Stato, incaricati del servizio di vigilanza e di ispezione nei macelli privati, nei laboratori di sezionamento e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate autorizzati ad esportare all'estero, sono retribuite secondo le tariffe orarie indicate nell'allegato al presente decreto.

Roma, addì 15 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

ALLEGATO

1. *Vigilanza*

L. 1.000 orarie qualora la vigilanza si effettui per un minimo di 7 ore giornaliere;

L. 1.100 orarie qualora la vigilanza si effettui per un minimo di 5 ore giornaliere;

L. 1.210 orarie qualora la vigilanza si effettui per un minimo di 3 ore giornaliere;

L. 1.420 orarie qualora la vigilanza si effettui per un minimo di 1 ora giornaliera.

2. *Ispezione*

L. 2.000 orarie qualora l'ispezione si effettui per un minimo di 7 ore giornaliere;

L. 2.200 orarie qualora l'ispezione si effettui per un minimo di 5 ore giornaliere;

L. 2.420 orarie qualora l'ispezione si effettui per un minimo di 3 ore giornaliere;

L. 2.660 orarie qualora l'ispezione si effettui per un minimo di 1 ora giornaliera.

(8173)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 23 agosto 1968.

Proroga della gestione commissariale del comune di Aliano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1968 il consiglio comunale di Aliano è stato sciolto ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del ragioniere Francesco Laganà.

Il predetto commissario dopo aver adottato i provvedimenti essenziali per il funzionamento dell'ente ha proceduto a dare un riassetto agli uffici ed ai servizi amministrativi che si erano appalesati non molto efficienti a causa della lunga mancanza di vitali organi di amministrazione.

In atto ha in corso di esame numerosi ed importanti provvedimenti amministrativi e contabili fra i quali, principalmente, la revisione dell'imposta di famiglia, delle entrate patrimoniali e per l'uso di beni demaniali, nonchè l'esecuzione di importanti progetti di lavori, la cui conclusione è consigliabile sia realizzata dal commissario.

Ritenendosi pertanto indispensabile prorogare la gestione straordinaria, si è provveduto a ciò in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Matera, addì 23 agosto 1968

Il prefetto: FAZZUTTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 143 del 6 giugno 1968, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Aliano ed è stato nominato commissario straordinario il rag. Francesco Laganà, in servizio presso questa prefettura;

Considerato che il 24 agosto 1968, viene a scadere il termine di tre mesi previsto per la provvisoria amministrazione;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale per i motivi esposti nella unita relazione illustrativa che fa parte integrale del presente decreto;

Visto l'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Aliano è prorogata con decorrenza 24 agosto 1968, fino all'insediamento degli organi ordinari come per legge.

L'attuale commissario straordinario, rag. Francesco Laganà conserva tutti i poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica di cui in premessa.

Matera, addì 23 agosto 1967

(8054) *Il prefetto:* FAZZUTTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di scienza dell'amministrazione presso la facoltà di scienze politiche della libera Università internazionale degli studi Pro Deo di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo di Roma, è vacante la cattedra di scienza dell'amministrazione alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8205)

Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di economia e commercio della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo di Roma, è vacante la cattedra di diritto commerciale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8206)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione e di rifugio per la fauna in alcuni comuni della provincia di Torino

Con decreto ministeriale 21 agosto 1968, è costituita fino al 1° gennaio 1979 ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria della estensione di ha. 1.900 circa, nei comuni di Nole Canavese, S. Carlo, Ciriè, S. Francesco al Campo, Rivarossa e Front (Torino) i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

dal rio Linera, strada provinciale fino a rio Cannetta, quindi strada comunale per cascina Bertolla fino all'incrocio della strada provinciale per Lombardore;

strada per Lombardore, fino alla cascina Bussiera, quindi strada vicinale fino alla strada provinciale per Rivarossa;

strada provinciale per Rivarossa, quindi strada comunale cascina Chiantera, cascina Palazza Grosso fino all'incontro con la strada comunale per frazione Cerretti;

strada comunale per Cerretti, fino all'incontro con la strada provinciale per S. Carlo;

strada provinciale per S. Carlo, quindi strada comunale per Vauda fino al confine comunale di Vauda Canavese;

confine comunale di Vauda, fino al Pilone S. Grato, quindi strada provinciale per Nole fino al km. 3,800, quindi rio S. Maurizio fino all'incontro con la strada provinciale per Lombardore;

strada provinciale per Lombardore, quindi strada provinciale per S. Maurizio, fino alla cascina Nuova e proseguimento per la stessa fino al bivio per cascina Brasciolo;

dal bivio per la cascina Brasciolo, rio Pogliano, fino all'incontro di questi con il rio Linera.

(8100)

Divieto di caccia nella zona faunistica delle Alpi in provincia di Novara

Con decreto ministeriale 21 agosto 1968, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, a tutte le specie di selvaggina esistenti nella zona faunistica delle Alpi in provincia di Novara, è vietato fino al 14 settembre 1968.

E' vietato altresì la caccia al camoscio e alla marmotta nel periodo successivo al 7 ottobre 1968.

(8096)

Revoca del divieto di caccia in alcuni comuni della provincia di Torino

Con decreto ministeriale 21 agosto 1968, il divieto di caccia e di uccellagione istituito ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, fino a nuova disposizione, con decreto ministeriale 25 luglio 1956 nella zona della estensione di ha. 590, compresa nei comuni di Bairo, Torre Bairo e Baldissero Canavese (Torino), i cui confini sono delimitati nel citato decreto ministeriale 25 luglio 1956, viene revocata a tutti gli effetti.

(8099)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1968, registro n. 11, foglio n. 196, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal dott. Giovanni De Giorgi, dipendente dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, avverso l'esito dello scrutinio del personale della carriera direttiva dei ruoli camerali, per la promozione alla qualifica di capo servizio.

(8116)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Canna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1968, il comune di Canna (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.605.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8158)

Autorizzazione al comune di Linguaglossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1968, il comune di Linguaglossa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.679.152, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8159)

Autorizzazione al comune di Latiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1968, il comune di Latiano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.249.021, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8160)

Autorizzazione al comune di Orria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1968, il comune di Orria (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.943.238, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8161)

Autorizzazione al comune di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1968, il comune di Pontremoli (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 297.266.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8162)

Autorizzazione al comune di Valfabbrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1968, il comune di Valfabbrica (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.670.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8163)

Autorizzazione alla provincia di Ravenna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1968, la provincia di Ravenna viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8149)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 2 settembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,41	622,35	622,43	622,56	622,30	622,41	622,58	622,56	622,41	622,40
$ Can.	580 —	580 —	580 —	580,40	578,90	580 —	580,20	580,40	580 —	580 —
Fr. Sv.	144,45	144,57	144,51	144,64	144,50	144,45	144,66	144,64	144,45	144,58
Kr. D.	82,81	82,77	82,84	82,82	82,60	82,81	82,82	82,82	82,81	82,76
Kr. N.	87,16	87,13	87,22	87,16	87 —	87,16	87,18	87,16	87,16	86,90
Kr. Sv.	120,56	120,52	120,55	120,565	120,40	120,56	120,585	120,565	120,56	120,55
Fol.	171,60	171,50	171,56	171,51	171,20	171,60	171,51	171,51	171,60	171,50
Fr. B.	12,40	12,398	12,41	12,4020	12,40	12,40	12,403	12,4020	12,40	12,40
Franco francese	125,16	125,14	125,20	125,185	125 —	125,16	125,20	125,185	125,16	125,15
Lst.	1483,95	1483,75	1484,50	1484,50	1483 —	1483,95	1484,05	1484,50	1483,95	1483,75
Dm. occ.	157 —	156,33	156,79	156,34	156,20	157 —	156,40	156,34	157 —	156,25
Scell. Austr.	24,09	24,09	24,08	24,091	24 —	24,09	24,095	24,091	24,09	24,69
Escudo Port.	21,69	21,67	21,75	21,74	21,70	21,69	21,65	21,74	21,69	21,68
Peseta Sp.	8,93	8,93	8,94	8,937	8,90	8,93	8,94	8,937	8,93	8,93

Media dei titoli del 2 settembre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	109,775
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,175
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,57
1 Dollaro canadese	580,30
1 Franco svizzero	144,65
1 Corona danese	82,82
1 Corona norvegese	87,17
1 Corona svedese	120,575
1 Fiorino olandese	171,51
1 Franco belga	12,402
1 Franco francese	125,192
1 Lira sterlina	1484,275
1 Marco germanico	156,37
1 Scellino austriaco	24,093
1 Escudo Port.	21,695
1 Peseta Sp.	8,938

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1967, registro n. 114, foglio n. 25, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza); riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1968, registro n. 15, foglio n. 297, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza);

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), indetto con decreto ministeriale 16 settembre 1967, citato nelle premesse:

1. Ten suss. Settembre Antonio, nato il 22 novembre 1937 punti 42,27
2. Ten. genio Scolari Igino, nato il 21 luglio 1942 » 40,53
3. S. ten. suss. Scaldaferri Giuseppe Maria, nato il 26 novembre 1938 » 40,23
4. S. ten. ftr. Schiavi Andrea, nato il 3 novembre 1943 » 38,24
5. S. ten. suss. Tammuzzo Giuseppe, nato il 18 dicembre 1942 » 37,82
6. Ten ftr. Giardini Fausto, nato l'11 aprile 1937 . . . . . » 37,68

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Ten. suss. Settembre Antonio . . . punti 42,27
2. Ten. genio Scolari Igino . » 40,53
3. E. ten. suss. Scaldaferri Giuseppe Maria . » 40,23

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. S. ten ftr Schiavi Andrea . . . punti 38,24
2. S. ten. suss. Tammuzzo Giuseppe . . . » 37,82
3. Ten. ftr. Giardini Fausto . . . . » 37,68

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1968
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 179

(8125)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Annullamento del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Cecina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18/7075/4 in data 18 ottobre 1967 con il quale è stato indetto il pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Cecina;

Visto il proprio successivo decreto n. 18/1201/4 del 7 febbraio 1968 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice;

Visti i verbali della commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte;

Considerato che non essendosi presentato alle prove di esame alcuno dei candidati regolarmente convocati con raccomandata R.R. occorre provvedere alla declarazione di diserzione del concorso di che sopra;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Cecina è dichiarato deserto per assenza di candidati;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno, nonchè per otto giorni consecutivi agli albi pretori di questo ufficio e del comune interessato.

Livorno, addì 18 luglio 1968

Il medico provinciale: BARNABA

(8029)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Approvazione della graduatoria di merito del concorso al posto di medico necroscopo vacante nel comune di Trapani

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10832 del 16 dicembre 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico necroscopo del comune di Trapani;

Visti i verbali delle sedute della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra dai quali si rileva che il dott. Giuseppe Fallucca, unico concorrente, è stato dichiarato idoneo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per il conferimento del posto di medico necroscopo del comune di Trapani;

Fallucca dott. Giuseppe, punti 155,40 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello del comune di Trapani.

Trapani, addì 20 agosto 1968

Il medico provinciale: DI SALVO

(8212)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 6 agosto 1968, n. 22.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1957-58.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 10 *agosto* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Entrate e spese di competenza dell'anno finanziario 1957-58

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'anno finanziario 1957-1958 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in . . . L. 77.764.096.702
delle quali furono riscosse . . . . » 60.433.927.948

e rimasero da riscuotere . . . . L. 17.330.168.754

Art. 2

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, impegnate nell'anno finanziario 1957-1958 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in . . . . . . L. 83.782.058.377
delle quali furono pagate . . . . . . » 45.481.796.677

e rimasero da pagare . . . . L. 38.300.261.700

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'anno finanziario 1957-58 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive

Entrata	L.	63.419.053.021
Spesa	»	69.112.281.845
Disavanzo effettivo . . .	L.	5.693.228.824

Movimento di capitali

Entrata	L.	82.791.735
Spesa	»	468.570.000
Disavanzo per movimento di capitali	L.	385.778.265

Entrate e spese per partite di giro

Entrata	L.	14.262.251.946
Spesa	»	14.201.206.532
Avanzo per partite di giro . . .	L.	61.045.414

Riepilogo generale

Entrata	L.	77.764.096.702
Spesa	»	83.782.058.377
Disavanzo finale . . .	L.	6.017.961.675

Entrate e spese residue degli anni finanziari 1956-57 *e precedenti*

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'anno finanziario 1956-57 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 58.828.075.230
delle quali furono riscosse . . . . . » 36.700.966.024

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 22.127.109.206

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'anno finanziario 1956-57 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 79.250.867.510
delle quali furono pagate . . . . . » 25.698.803.515

e rimasero da pagare . . . . L. 53.552.063.995

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'anno finanziario 1957-58

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'anno finanziario 1957-58, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme: somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'anno finanziario 1956-57 (art. 1) . . . L. 17.330.168.754
somme rimaste da riscuotere sui residui degli anni finanziari 1956-57 e precedenti (art. 4) » 22.127.109.206
somme riscosse e non versate alla Cassa regionale (colonna *s* del riassunto generale) » 20.908.504.128

Residui attivi al 30 giugno 1958 . . . L. 60.365.782.088

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'anno finanziario 1957-58, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme: somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'anno finariario 1957-58 (art. 2) . . . . L. 38.300.261.700
somme rimaste da pagare sui residui degli anni finanziari 1956-57 e precedenti (art. 5) » 53.552.063.995

Residui passivi al 30 giugno 1958 . . . L. 91.852.325.695

Situazione finanziaria

Art. 8.

E' accertato nella somma di L. 20.087.903.756 l'avanzo finanziario alla fine dell'anno finanziario 1957-58 come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Avanzo finanziario al 1° luglio 1957 . . .	L.	26.007.660.923
Entrate anno finanziario 1957-1958 . . .	»	77.764.096.702
Diminuzione nei residui passivi: al 1° luglio 1957 L. 81.674.472.868 al 30 giugno 1958 L. 79.250.867.510	»	2.423.605.358
	L.	106.195.362.983

Passività:

Spese dell'anno finanziario 1957-58 . . .	L.	83.782.058.377
Diminuzione nei residui attivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti e cioè: Accertati: al 1° luglio 1957 L. 61.153.476.080 al 30 giugno 1958 L. 58.828.075.230	»	2.325.400.850
Avanzo finanziario al 30 giugno 1958 . .	»	20.087.903.756
	L.	106.195.362.983

Fondo di cassa

Art. 9.

E' accertato nella somma di L. 53.480.256.026 il fondo di cassa alla fine dell'anno finanziario 1957-58, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Residui attivi al 30 giugno 1958 per:		
Somme rimaste da riscuotere	L.	39.457.277.960
Somme riscossi e non versate	»	20.908.504.128
Crediti di Tesoreria . .	»	16.390.318
Fondo di cassa al 30 giugno 1958 . . .	»	53.480.256.026
	L.	113.862.428.432

Passività:

Residui passivi al 30 giugno 1958 . .	L.	91.852.325.695
Debiti di Tesoreria . .	»	1.922.198.981
Avanzo finanziario al 3 0giugno 1958 . .	»	20.087.903.756
	L.	113.862.428.432

Disposizioni finali

Art. 10.

Sono ratificate le eccedenze risultanti al 30 giugno 1958, relativamente ai seguenti capitoli:

Competenza:

Cap. n. 114 Spese per il servizio delle trazzere (R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3244 e successive modificazioni e aggiunte)	L.	1.999.958
Cap. n. 129 Fondo corrispondente ai due quinti dell'addizionale 5% ai vari tributi erariali da devolvere ai sensi del R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, ad integrazione di quanto dovuto dallo Stato (*Spesa obbligatoria*)	»	77.592.775
Cap. n. 192 Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale del 5% dei vari tributi erariali da devolvere ai sensi dell'art. 7 del D.L.L. 18 febbraio 1946, n. 100 (*Spesa obbligatoria*)	»	116.389.162
Cap. n. 193 Somma dovuta allo Stato per provento dell'I.G.E., da versare, per conto dello Stato stesso, alle Amministrazioni comunali e provinciali della Regione (legge 21 luglio 1952, n. 703, e legge regionale 2 maggio 1953, n. 33) (*Spesa obbligatoria*)	»	143.813.950
Cap. n. 194 Fondo corrispondente al gettito dell'imposta dei fabbricati non rurali da devolvere a favore dei comuni, ai sensi dell'articolo 258 del D.L.P. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6 (*Spesa obbligatoria*)	»	46.443.519
Cap. n. 227 Contributi e rimborsi in relazione ai proventi sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radioelettrici (D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399 (*Spesa obbligatoria*) .	»	58.772
Cap. n. 231 Somma da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione degli animali per proventi dei diritti e contributi di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 612 (*Spesa obbligatoria*)	»	874.120
Cap. n. 289 Contributi ad Enti vari per i servizi attinenti alla zootecnia e alla caccia (*Spesa obbligatoria*)	»	233.789
Cap. n. 290 Premi alle riserve di caccia per l'intensivo allevamento della selvaggina (articolo 61 del testo unico approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016) (*Spesa obbligatoria*)	»	4.825
Cap. n. 560 Contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale della zona industriale di Catania	L.	883.833

Residui:

Cap. n. 129 Fondo corrispondente ai due quinti dell'addizionale 5% ai vari tributi erariali da devolvere ai sensi del R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, ad integrazione di quanto dovuto dallo Stato (*Spesa obbligatoria*)	»	2.844.992
Cap. n. 192 Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale del 5% dei vari tributi erariali, da devolvere ai sensi dell'art. 7 del D.L.L. 18 febbraio 1946, n. 100 (*Spesa obbligatoria*)	»	4.267.488
Cap. n. 193 Somma dovuta allo Stato per provento dell'I.G.E., da versare, per conto dello Stato stesso, alle Amministrazioni comunali e provinciali della Regione (legge 2 luglio 1952, n. 703 e l. r. 2 maggio 1953, n. 33) (*Spesa obbligatoria*)	»	12.653.533
Cap. n. 289 Contributi ad Enti vari per i servizi attinenti alla zootecnia e alla caccia (*Spesa obbligatoria*)	»	2.835
Cap. n. 417 Contributi e sussidi ad Accademie, Enti culturali e alla Società di storia patria e Associazioni culturali cinematografiche . . .	»	7.750.000
Cap. n. 465 Spese inerenti ai servizi tecnici del turismo e dello spettacolo	»	1.600
Cap. n. 853 Contributo a pareggio fra le entrate e le spese della Azienda idrotermale di Sciacca e della Azienda speciale dei complessi idrotermominerali di Acireale	»	2.818.461

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME

Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana

Entrate e spese di competenza dell'anno finanziario 1957-1958

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, accertate nell'anno finanziario 1957-58, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio allegato al conto consuntivo del bilancio della Regione siciliana, in	L.	915.618.680
delle quali furono riscosse	»	878.814.310
e rimasero da riscuotere	L.	36.804.370

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, impegnate nell'anno finanziario 1957-1958, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio allegato al conto consuntivo del bilancio della Regione siciliana, in	L.	915.633.314
delle quali furono pagate	»	327.927.626
e rimasero da pagare	L.	587.705.688

Art. 13.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'anno finanziario 1957-58, rimane stabilito:

Entrate e spese effettive

Entrata	L.	915.618.680
Spesa	»	736.487.064
Differenza	L.	179.131.616

Movimento di capitali

Entrata	L.	—
Spesa	»	179.146.250
Differenza	L.	179.146.250

Operazioni per conto di terzi

Entrata	L.	—
Spesa	»	—
Differenza	L.	—

Riepilogo generale

Entrata	L.	915.618.680
Spesa	»	915.633.314
Differenza	L.	14.634

Entrate e spese residue dell'anno finanziario 1956-57

Art. 14.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'anno finanziario 1956-57 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, allegato al conto consuntivo del bilancio della Regione in . . . . . . L. 36.349.650

delle quali furono riscosse . . . . . . » 17.336.750

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 19.012.900

Art. 15.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'anno finanziario 1956-57, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, allegato al conto consuntivo del bilancio della Regione, in . . . . L. 802.444.478

delle quali furono pagate . . . . . . » 86.200.906

e rimasero da pagare . . . . L. 716.243.572

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'anno finanziario 1957-58

Art. 16.

I residui attivi alla chiusura dell'anno finanziario 1957-58, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, allegato al conto consuntivo del bilancio della Regione, nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'anno finanziario 1957-58 (art. 11) L. 36.804.370

somme rimaste di riscuotere sui residui dell'anno finanziario 1957-1958 (art. 14) . . . » 19.012.900

Residui attivi al 30 giugno 1958 . . . L. 55.817.270

Art. 17.

I residui passivi alla chiusura dell'anno finanziario 1957-58, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, allegato al conto consuntivo del bilancio della Regione, nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'anno finanziario 1957-58 (art. 12) . . . . . L. 587.705.688

Somme rimaste da pagare sui residui dell'anno finanziario 1957-58 (art. 15) . . . » 716.243.572

Residui passivi al 30 giugno 1958 . . . L. 1.303.949.260

Art. 18.

La situazione finanziaria dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, alla fine dell'anno finanziario 1957-58, risulta come segue:

Attività:

Entrate dell'anno finanziario 1957-58	L.	915.618.680
Diminuzione nei residui passivi - Esercizio finanziario 1956-1957 e precedenti	»	14.634
	L.	915.633.314

Passività:

Spese dell'anno finanziario 1957-58	L.	915.633.314
	L.	915.633.314

Fondo di cassa

Art. 19.

E' accertato nella somma di L. 1.248.131.990 il fondo di cassa alla fine dell'anno finanziario 1957-58, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Residui attivi al 30 giugno 1958, per:		
Somme rimaste da riscuotere	L.	55.817.270
Riscosse e non versate	»	—
Fondo di cassa	»	1.248.131.990
	L.	1.303.949.260

Passività:

Residui passivi al 30 giugno 1958	L.	1.303.949.260
	L.	1.303.949.260

Disposizioni finali

Art. 20.

Sono istituiti i seguenti articoli aggiunti:

Art. 38 - « Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà della Azienda » con la iscrizione, in conto resti, della somma di L. 5.050.522 proveniente dall'art. 1 dell'esercizio finanziario 1956-57;

Art. 39 - « Contributi per pensioni degli agenti forestali » con l'iscrizione, in conto resti, della somma di L. 5.000 proveniente dall'art. 15 dell'esercizio finanziario 1956-57;

Art. 40 - « Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese di ufficio; acquisto e riparazioni di mobili; riscaldamento ed illuminazione; oggetti di cancelleria e rilegature; mantenimento di locali; spese per assistenza sanitaria » con l'iscrizione, in conto resti, della somma di L. 365.189 proveniente dall'art. 17 dell'esercizio finanziario 1956-1957;

Art. 41 - « Spese di impianto e di arredamento dei nuovi uffici » con l'iscrizione, in conto resti, della somma di lire 3.961.640 proveniente dall'art. 25 dell'esercizio finanziario 1956-57;

Art. 42 - « Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente » con l'iscrizione, in conto resti, della somma di L. 1.302.406 proveniente dall'art. 30 dell'esercizio finanziario 1956-57.

FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Entrate e spese di competenza dell'anno finanziario 1957-58

Art. 21.

Le entrate del Fondo di solidarietà nazionale, accertate nell'anno finanziario 1957-58, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, allegato al conto consuntivo del bilancio della Regione siciliana, in . L. 19.942.853.531
delle quali furono riscosse . . . . . . » 9.942.853.531

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 10.000.000.000

Art. 22.

Le spese del Fondo di solidarietà nazionale, impegnate nell'anno finanziario 1957-58, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, allegato al conto consuntivo del bilancio della Regione siciliana, in L. 46.455.041.887
delle quali furono pagate . . . . . . » 1.795.367.979

e rimasero da pagare . . . . » 44.659.673.908

Art. 23.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'anno finanziario 1957-58 rimane così stabilito:

Entrata	L.	19.942.853.531
Spesa	»	46.455.041.887
Differenza . .	L.	26.512.188.356

Entrate e spese residue dell'anno finanziario 1956-57

Art. 24.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'anno finanziario 1956-57, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, allegato al conto consuntivo del bilancio della Regione, in . . . . L. 14.793.410.900
delle quali furono riscosse . . . . . . » 2.019.380.900

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 12.774.030.000

Art. 25.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'anno finanziario 1956-57, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, allegato al conto consuntivo del bilancio della Regione, in . . . L. 36.844.124.403
delle quali furono pagate . . . . . . » 9.410.825.685

e rimasero da pagare . . . . » 27.433.298.718

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'anno finanziario 1957-58

Art. 26.

I residui attivi alla chiusura dell'anno finanziario 1957-58 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, allegato al conto consuntivo del bilancio della Regione, nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'anno finanziario 1956-57 (art. 21)	L.	10.000.000.000
somme rimaste da riscuotere sui residui dell'anno finanziario 1956-57 (art. 24)	»	12.774.030.000
Residui attivi al 30 giugno 1958 . . .	L.	22.774.030.000

Art. 27.

I residui passivi alla chiusura dell'anno finanziario 1957-58 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, allegato al conto consuntivo del bilancio della Regione, nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'anno finanziario 1957-58 (art. 22)	L.	44.659.673.908
somme rimaste da pagare sui residui dell'anno finanziario 1956-57 (art. 25)	»	27.433.298.718
Residui passivi al 30 giugno 1958 . . .	L.	72.092.972.626

Art. 28.

La situazione del Fondo di solidarietà nazionale, alla fine dell'anno finanziario 1957-58, risulta come appresso:

Attività:

Avanzo finanziario al 1° luglio 1957 . .			L.	2.841.156.267
Entrate dell'anno finanziario 1957-58 . . .			»	19.942.853.531
Aumenti nei residui attivi:				
all'1 luglio 1957 . .	L.	14.787.718.942		
al 30 giugno 1958 . .	»	14.793.410.900	»	5.691.958
Diminuzione nei residui passivi:				
all'1 luglio 1957 . .	L.	64.344.130.449		
al 30 giugno 1958 . .	»	36.844.124.403	»	27.500.006.046
			L.	50.289.707.802

Passività:

Spese dell'anno finanziario 1957-1958 . . .	L.	46.455.041.887
Avanzo finanziario dell'esercizio 1957-58 . .	»	3.834.665.915
	L.	50.289.707.802

Fondo di cassa

Art. 29.

E' accertato nella somma di L. 53.153.608.541 il fondo di cassa alla fine dell'anno finanziario 1957-1958, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Residui attivi al 30 giugno 1958 per:		
somme rimaste da riscuotere . . .	L.	22.774.030.000
somme riscosse e non versate . . .	»	—
Fondo di cassa al 30 giugno 1958 . . .	»	53.153.608.541
	L.	75.927.638.541

Passività:

Residui passivi al 30 giugno 1958 . . .	L.	72.092.972.626
Avanzo finanziario al 30 giugno 1958 . .	»	3.834.665.915
	L.	75.927.638.541

Art. 30.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 agosto 1968

CAROLLO

(8128)

LEGGE 6 agosto 1968, n. 23.

Ulteriori provvedimenti straordinari per i lavoratori dell'ELSI di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 10 *agosto* 1968

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità indicate all'art. 1 della legge 13 maggio 1968, n. 12, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 350.000.000, relativamente al periodo dal 1° giugno al 15 settembre 1968.

L'indennità mensile prevista nell'art. 1 della legge sopracitata è corrisposta anche a coloro che hanno frequentato i corsi di riqualificazione, gestiti dall'El.si. per conto del Ministero del lavoro, nonchè a coloro che sono rimasti a disposizione della Raytheon El.si. nel mese di marzo 1968 e licenziati al 30 aprile 1968.

Dalla predetta indennità vengono detratte le somme effettivamente percepite nel mese di marzo 1968 dai lavoratori interessati.

Dalla indennità sono esclusi coloro che abbiano occupato altro posto di lavoro.

Art. 2.

La somma di cui all'art. 1 è versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con D.L. Reg. 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 3.

Alla spesa di lire 350.000.000 disposta con l'articolo 1 della presente legge si provvede utilizzando parte della disponibilità dello stanziamento del capitolo 10802 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

La parte dello stanziamento autorizzato con l'articolo 5, primo comma, della legge 24 ottobre 1966, n. 24 ricadente nell'anno finanziario 1968, utilizzata giusta il precedente comma, è rinviata all'esercizio 1983.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

L'E.S.P.I. è autorizzato a partecipare ad una Società che abbia per oggetto il rilevamento dei beni costituenti il complesso aziendale della Raytheon El.si. per assicurare la loro utilizzazione ai fini produttivi ricadenti nelle attività già svolte dalla stessa Raytheon El.si.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 agosto 1968

CAROLLO

MACALUSO — MANGIONE

(8129)

LEGGE 6 agosto 1968, n. 24.

Provvidenze a favore delle esattorie dei comuni terremotati.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 10 *agosto* 1968

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad anticipare, agli agenti della riscossione delle imposte dirette dei comuni di Menfi, Montevago, Santa Margherita Belice, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Camporeale, Contessa Entellina, Roccamena, Corleone, Sambuca di Sicilia, Alcamo, Vita, Calatafimi, Campofiorito, colpiti dai terremoti del gennaio 1968, l'ammontare dell'aggio di riscossione per l'anno 1968, in misura non superiore all'aggio afferente ai ruoli del 1967.

Le anticipazioni di cui al precedente comma vengono effettuate dalle intendenze di finanza, competenti per territorio, alle quali, di volta in volta saranno accreditate le somme necessarie.

Art. 2.

Gli agenti della riscossione rimborseranno per compensazione l'ammontare dell'aggio anticipato dalla Regione siciliana allorquando i ruoli di competenza dell'anno 1968 saranno riscossi.

Art. 3.

Agli agenti della riscossione di cui all'articolo 1 della presente legge, è fatto obbligo di corrispondere, sulle anticipazioni ricevute, gli stipendi ed ogni altra competenza dovuta al personale in organico dipendente, nonchè di versare i relativi contributi.

Art. 4.

All'onere di lire 150 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte mediante prelievo dal cap. 14851 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 agosto 1968

CAROLLO

RUSSO

(8130)

LEGGE 6 agosto 1968, n. 25.

Corsi di qualificazione per i lavoratori delle aziende « Teverina » ed « Oleificio Sallemi » di Comiso.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 10 *agosto* 1968

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale riservati ai lavoratori già in attività presso le aziende « Teverina » ed « Oleificio Sallemi » di Comiso, in atto disoccupati.

Ai lavoratori ammessi ai corsi di cui al comma precedente è corrisposto il trattamento previsto dall'art. 2 della legge 12 aprile 1967, n. 33.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 50 milioni si provvederà utilizzando in parte lo stanziamento previsto dall'art. 3 della legge 22 marzo 1968, n. 3.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 agosto 1968

CAROLLO

MACALUSO

(8131)

LEGGE 6 agosto 1968, n. **26**.
Provvidenze eccezionali in favore dell'allevamento del bestiame.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 10 *agosto* 1968

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1968 l'Assessore regionale per l'agricoltura e per le foreste, in considerazione delle eccezionali avversità atmosferiche, è autorizzato a concedere contributi per l'allevamento del bestiame nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e ricadenti nelle regioni agrarie di cui al censimento generale dell'agricoltura del 1961 denominate regioni agrarie dei Nebrodi delle province di Messina e di Enna, regioni agrarie delle Madonie della provincia di Palermo e regione agraria del versante occidentale dell'Etna e nei territori comunali di Pettineo, Reitano, Tusa, Motta d'Affermo, S. Salvatore di Fitalia, Librizzi, Patti, Basicò, Tripi, Montalbano di Elicona, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria, Regalbuto, San Marco D'Alunzio.

Art. 2.

Per i fini previsti dal precedente art. 1, e nei limiti territoriali in esso specificati, l'Assessore regionale per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a disporre l'erogazione di contributi in favore di allevatori di bestiame nelle seguenti misure:

a) agli allevatori proprietari fino a 20 capi bovini di oltre un anno di età, lire 20.000 per ogni capo di almeno un anno di età;

b) agli allevatori proprietari di oltre 20 capi di almeno un anno di età, lo stesso contributo di cui alla lettera *a*) per i primi venti capi, e di lire 10.000 a capo sino ad un massimo complessivo di 60 capi indipendentemente dal numero dei capi posseduti;

c) agli allevatori proprietari complessivamente sino a 150 capi ovini lire 2.500 per capo;

d) agli allevatori proprietari complessivamente di più di 150 capi ovini e di non oltre 300 capi ovini, lo stesso contributo di cui alla precedente lettera *c*) per i primi 150 capi, e lire 1.250 a capo per ogni capo oltre il centocinquantesimo.

Art. 3.

Nei casi di soccida il contributo va diviso in parti uguali tra soccidario e soccidante.

Art. 4.

Con provvedimento dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste saranno accreditate agli Ispettorati forestali competenti per territorio le somme occorrenti in relazione alle domande.

Art. 5.

Per l'ottenimento dei contributi di cui al precedente art. 2, gli allevatori dovranno presentare domanda in carta libera, con firma autenticata dal sindaco o dal segretario comunale, all'Ispettorato forestale competente per territorio.

Per i capi bovini dovrà pure essere allegata una dichiarazione dell'Ufficio anagrafe bestiame, mentre per la consistenza del patrimonio ovino sarà sufficiente la dichiarazione del sindaco.

Art. 6.

Per le finalità previste dalla presente legge si farà fronte con lire 675 milioni da prelevarsi dal capitolo 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1968.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 agosto 1968

CAROLLO

SARDO

(8132)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.